

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING

L'articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:

- a favore di soggetti *extra* UE;
- di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
- destinati all'uso familiare o personale;
- da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.

Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Trattasi, normalmente, delle vendite effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.

In tali casi, è previsto che l'Iva si eventualmente da corrispondere alla dogana del Paese di residenza (secondo le normative del singolo Stato), poiché il bene andrà in consumo in quel luogo e, per conseguenza, possa non essere assolta in Italia.

La detassazione può avvenire in 2 modalità:

- direttamente al momento della vendita, vincolando l'acquirente a fornire al cedente la prova dell'avvenuta esportazione dei beni;
- in un momento successivo, con obbligo del cedente di rimborsare l'Iva originariamente pagata, quando gli verrà fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.

Il sistema del *tax refund*

Secondo le regole ordinarie, la prova dell'esportazione dei beni deve essere assolta mediante apposizione del numero di passaporto del viaggiatore e del visto sulla fattura (con Iva o senza, secondo la modalità prescelta) a cura dell'ufficio doganale di uscita.

Per il cittadino *extra* UE potrebbe risultare scomodo soddisfare l'adempimento dell'invio della fattura vistata, al fine di ottenere il rimborso dell'Iva eventualmente addebitata.

Per il commerciante, viceversa, potrebbe essere rischioso non addebitare l'Iva, perché si esporrebbe al rischio di doverla versare lui all'Erario (nel caso di mancata ricezione della fattura vistata), con evidenti problemi di recupero del denaro in capo ad un soggetto straniero.

Così, si sono diffuse delle agenzie specializzate (*Tax Refund*) che fungono da intermediari tra i due soggetti, a condizione che il negoziante abbia aderito ad una apposita convenzione ed abbia consegnato al viaggiatore apposita documentazione (una sorta di *check* o assegno). Tali agenzie si trovano nei maggiori

aeroporti e provvedono al rimborso diretto dell'Iva al viaggiatore, previa verifica delle condizioni formali (tra cui quella dell'apposizione del visto uscire presso l'ufficio doganale), rivalendosi poi sul commerciante.

Il sistema Otello (*Online tax refund at exit: light lane optimization*)

Sfruttando l'immediatezza della fattura elettronica, l'Agenzia delle dogane sta ottimizzando le procedure di interscambio dati in modo che si renda possibile una procedura che velocizzi la verifica delle informazioni.

Infatti, una volta effettuato l'acquisto, verrebbe emessa la fattura elettronica, con contestuale invio dei dati, unitamente agli estremi del passaporto.

Ciò consente:

- di velocizzare le procedure di rilascio del visto, nel caso di assenza di *tax refund*;
- di segnalare direttamente la presenza del visto, nel caso di presenza di *tax refund*.

Al momento dell'uscita, tramite il numero del passaporto, il viaggiatore potrà recuperare la fattura che sarà stata completata con l'indicazione del numero di biglietto e del numero di volo; la piattaforma potrà così rilasciare il visto uscire in modo digitale, salvo che non si renda necessario un controllo fisico sulla merce, nei casi di rilevazione di un potenziale rischio.

Nel mese di ottobre 2017, l'Agenzia delle dogane ha rilasciato istruzioni operative che riguardano la fase sperimentale che si sta svolgendo negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa.

Effettivo avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica

Ove tali procedure sperimentali superino positivamente i *test*, si crede che l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica decollerà definitivamente dal prossimo 1° gennaio.

Diversamente, ove vi fossero delle controindicazioni, si potrà ricorrere ad un differimento temporale che, a oggi, non è stato ancora ufficializzato.